

INDAGINE ISTAT SUI FALLIMENTI  
NUMERO PROCEDURE, DURATA E COMPENSI  
AI CURATORI FALLIMENTARI

di

GIUSEPPE REBECCA (\*) e PRISCILLA BARETTA (\*\*)

Ogni anno l'Istat pubblica le statistiche sui fallimenti dichiarati e chiusi. Gli ultimi dati si riferiscono al 2004 (Annuario 2006). Qui riportiamo l'analisi sui fallimenti per area geografica, attività economica e per regione. L'esame riguarderà anche le spese sostenute per procedura, l'attivo e il passivo dei fallimenti, le perdite, i crediti privilegiati, la durata media delle procedure. Si dirigerà poi l'attenzione su quanto rilevato a proposito di compensi al curatore fallimentare, mettendone in evidenza l'inadeguatezza e suggerendo una ipotesi di riforma. Infine verrà richiamata la sentenza del 28 aprile 2006 n. 174 della Corte Costituzionale che mette a carico dell'Erario il compenso spettante al curatore in caso di fallimento incapiente.

*Numero dei fallimenti dichiarati e chiusi per area geografica e attività economica.* – Nella tabella 1 vengono messi in evidenza i fallimenti dichiarati e chiusi per area geografica e attività economica negli anni 2003 e 2004. L'incremento maggiore di fallimenti dichiarati fa riferimento al Nord Italia, che registra un 11,3% in più rispetto ai fallimenti del 2003. Una percentuale alta se si considera che al Centro e nel Mezzogiorno tale variazione si è aggirata intorno a un +5% rispetto all'anno precedente. A differenza del 2003 però, il settore maggiormente colpito non è quello agricolo, che segna variazioni in diminuzione per ogni area geografica, bensì quello industriale e il terziario che, soprattutto al nord, vedono raddoppiare le percentuali dei fallimenti (si è passati infatti da una variazione in aumento che era intorno al 6% tra il 2002 e il 2003, a una variazione dell'11% tra il 2003 e

---

(\*) Dottore commercialista.

(\*\*) Praticante Studio Rebecca & Associati di Vicenza.

Tabella 1 - Nr. fallimenti dichiarati e chiusi per area geografica e attività economica 2003/2004. (\*)

NORD						
Attività economica	Nr. Fallimenti dichiarati			Nr. Fallimenti chiusi		
	2003	2004	Δ%	2003	2004	Δ%
Agricoltura	30	18	-40,0	46	35	-23,9
Industria	1.704	1.903	11,7	1.900	2.125	11,8
Terziario	3.011	3.360	11,6	3.605	4.018	11,5
Totale	4.745	5.281	11,3	5.551	6.178	11,3
CENTRO						
Attività economica	Nr. Fallimenti dichiarati			Nr. Fallimenti chiusi		
	2003	2004	Δ%	2003	2004	Δ%
Agricoltura	15	14	-6,7	19	24	26,3
Industria	983	1.004	2,1	1.085	1.014	-6,5
Terziario	1.800	1.930	7,2	2.148	1.947	-9,4
Totale	2.798	2.948	5,4	3.252	2.985	-8,2
MEZZOGIORNO						
Attività economica	Nr. Fallimenti dichiarati			Nr. Fallimenti chiusi		
	2003	2004	Δ%	2003	2004	Δ%
Agricoltura	43	36	-16,3	32	41	28,1
Industria	1.099	1.162	5,7	953	1.098	15,2
Terziario	1.778	1.885	6	2.720	2.958	8,8
Totale	2.920	3.083	5,6	3.705	4.097	10,6
ITALIA						
Attività economica	Nr. Fallimenti dichiarati			Nr. Fallimenti chiusi		
	2003	2004	Δ%	2003	2004	Δ%
Agricoltura	88	68	-22,7	97	100	3,1
Industria	3.786	4.069	7,5	3.938	4.237	7,6
Terziario	6.589	7.175	8,9	8.473	8.923	5,3
Totale	10.463	11.312	8,1	12.508	13.260	6,0

(\*) Annuario Istat 2006 (dati 2004).

il 2004). Per quel che riguarda i fallimenti chiusi è interessante notare come al nord, ad una sostanziale variazione in aumento dei fallimenti dichiarati, sia corrisposta una variazione pressoché identica dei fallimenti chiusi (a parte per il settore agricolo che ad una percentuale in diminuzione dei falli-

menti dichiarati ne fa corrispondere una in diminuzione, anche se meno che proporzionale di quelli chiusi). Al centro invece la situazione è differente. I fallimenti dichiarati sono aumentati anche se meno che al nord (sempre con l'eccezione del settore agricolo); i fallimenti chiusi però registrano una percentuale in diminuzione sia per quelli che afferiscono al settore industriale sia per quelli che riguardano il settore terziario. Al sud nei settori industriale e terziario, a fronte di un aumento dei fallimenti dichiarati intorno al 6%, è stato chiuso un numero maggiore di fallimenti rispettivamente per un +15,2% e per un +8,8%. È l'unica area d'Italia ad avere variazioni maggiori del numero di fallimenti chiusi rispetto a quelli dichiarati, perché nel Nord Italia queste percentuali tendono a pareggiarsi mentre al centro quelle dei fallimenti chiusi sono in diminuzione. Addirittura nel settore agricolo il mezzogiorno registra un minor numero di fallimenti dichiarati a fronte di una variazione in aumento di quelli chiusi.

*Numero di fallimenti dichiarati e chiusi per Regione.* – La tabella 2 permette di avere un maggior dettaglio dei fallimenti dichiarati e chiusi nel nostro paese a livello regionale. Al primo posto come numero di fallimenti dichiarati c'è la Lombardia con 2.126, che è anche la regione con il maggior numero di fallimenti chiusi (2.720). Seguono il Lazio con 1.737 fallimenti dichiarati e 1.484 chiusi e la Campania con 1.110 fallimenti dichiarati e 1.519 chiusi. Per quanto riguarda il dettaglio a livello regionale della durata delle procedure concorsuali, si può vedere come le regioni che sono al di sotto della media nazionale (2.897 gg.) siano il Piemonte con 2.564 gg., la Lombardia con 2.576 gg., il Trentino Alto Adige con 2.144 gg. (in particolare Bolzano con 1.702 gg.), il Friuli Venezia Giulia con 2.662 gg., la Liguria con 2.670 gg., il Lazio con 2.234 gg., l'Abruzzo con 2.861 gg. e la Sardegna con 2.892 gg.. Le altre regioni si trovano ad avere una durata superiore delle procedure, e in alcuni casi largamente al di sopra della media nazionale, come per le Marche e la Sicilia, dove siamo rispettivamente intorno ai 3.790 gg. e ai 3.780 gg., con una differenza di circa 900 gg. dalla media nazionale, pari quasi a due anni e mezzo in più. Per il 2004 le regioni con il maggior numero di fallimenti dichiarati e chiusi, ossia la Lombardia e il Lazio, sono anche tra le regioni che registrano una durata media delle procedure più bassa rispetto alla media nazionale.

*Dati Istat relativi alle gestioni delle procedure concorsuali del 2004.* – I fallimenti dichiarati sono aumentati rispetto al 2003 (tabella 3), dato questo in controtendenza rispetto al trend degli anni passati. Il numero di fallimenti dichiarati infatti era andato progressivamente scendendo dal 1998 al 2003 (13.740 per il '98, 12.718 per il '99, 11.641 per il 2000, 10.767 per il 2001, 10.683 per il 2002, 10.463 per il 2003) sino al dato attuale del 2004 di 11.312. Il decremento del numero di fallimenti dal 1998 al 2003 era stato

Tabella 2 - Nr. fallimenti dichiarati e chiusi per Regione ed attività economica - Anno 2004. (\*)

Regioni	Agricoltura		Industria		Terziario		Totale		Durata media della procedure in gg.
		Dichiarati	Chiusi	Dichiarati	Chiusi	Dichiarati	Chiusi	Dichiarati	
Piemonte	2	4	335	208	497	623	834	835	2.564
Valle d'Aosta	-	-	4	16	15	29	19	45	-
Lombardia	4	8	785	990	1.337	1.722	2.126	2.720	2.576
Trentino Alto Adige	-	-	39	37	97	99	136	136	2.144
Bolzano-Bozen	-	-	21	20	48	53	69	73	1.702
Trento	-	-	18	17	49	46	67	63	2.585
Veneto	5	15	359	478	548	654	912	1.147	3.056
Friuli Venezia Giulia	2	3	79	71	170	143	251	217	2.662
Liguria	1	1	77	55	276	261	354	317	2.670
Emilia Romagna	4	4	225	270	420	487	649	761	3.221
Toscana	1	8	340	376	382	491	723	875	3.155
Umbria	2	3	80	62	104	94	186	159	3.168
Marche	4	7	163	220	135	240	302	467	3.790
Lazio	7	6	421	356	1.309	1.122	1.737	1.484	2.234
Abruzzo	1	4	117	81	109	142	227	227	2.861
Molise	-	-	24	21	23	22	47	43	3.256
Campania	6	8	459	369	645	1.142	1.110	1.519	3.099
Puglia	15	11	215	185	315	527	545	723	3.722
Basilicata	1	1	30	41	34	75	65	117	3.209
Calabria	5	5	67	58	138	175	210	238	3.708
Sicilia	5	6	163	245	477	652	645	903	3.868
Sardegna	3	6	87	98	144	223	234	327	2.892
<i>Italia</i>	<i>68</i>	<i>100</i>	<i>4.069</i>	<i>4.237</i>	<i>7.175</i>	<i>8.923</i>	<i>11.312</i>	<i>13.260</i>	<i>2.897</i>

(\*) Annuario Istat 2006 (dati 2004).

pari ad un 24%, mentre il dato 2004 segna un +8,1%. Anche i fallimenti chiusi crescono. Per quanto riguarda quelli chiusi con passivo se la tendenza degli anni passati era stata in aumento per un +17% (anni dal 1998 al

2003), solo nel 2004 questo dato è cresciuto di 6 punti percentuali, sintomo di una efficienza sempre maggiore. Quelli chiusi con perdita sono 12.820, ossia 702 in più rispetto al 2003. La percentuale dei crediti privilegiati sul totale del passivo è rimasta invariata. L'attivo è aumentato, il passivo invece è diminuito leggermente. La percentuale dell'attivo sul passivo è intorno al 20%, con una perdita media di 724 mila euro, pari all'84% del passivo.

Tabella 3 - Procedure concorsuali 2003-2004 (\*) (chiusure nell'anno).

	Anno 2003	Anno 2004
Nr. fallimenti dichiarati	10.463	11.312
Nr. totale fallimenti chiusi	12.942	13.661
Nr. fallimenti chiusi con passivo	12.508	13.260
Nr. fallimenti chiusi con perdita	12.118	12.820
Retribuzioni al curatore	105.172	120.267
Spese di procedura	305.353	349.784
Attivo	1.965.240	2.329.907
Passivo	11.683.390	11.466.067
% Attivo sul Passivo	17	20
Crediti privilegiati	4.244.000	4.167.968
% Crediti privilegiati sul tot passivo	36	36
Perdita	10.128.676	9.606.211
% Retrib.curatore/Attivo	5	5
% Spese/Attivo	16	15
% Perdita/Passivo	87	84

(\*) Annuario Istat 2006 (dati in migliaia di euro).

*Confronto dei dati Istat 2003/2004 relativi ai compensi dei curatori fallimentari.* – L'analisi Istat per il 2004 effettuata sui dati relativi agli emolumenti riconosciuti ai curatori fallimentari, non fa che confermare una tendenza già messa in evidenza negli anni passati. Di particolare interesse sono i dati che confrontano il compenso e la durata dell'attività del curatore, nonché le spese sostenute nel corso dell'intera procedura. Analizzando i dati messi a disposizione (Annuario ISTAT 2006) e riassunti nella tabella 4, si può vedere come la situazione non sia in sostanza cambiata di molto rispetto al 2003. C'è stato un incremento del numero di procedure chiuse nel 2004 rispetto al 2003 (precisamente 752 in più), e la loro durata media è salita quasi a 8 anni contro i 7 anni e 8 mesi dell'anno precedente. In media il curatore ha lavorato quasi 8 anni per ricevere un compenso di circa 9.000

euro, ossia circa 1.150 euro all'anno contro i 1.120 del 2003 (meno di 100 euro al mese in entrambi gli anni). Le spese totali, compreso il compenso al curatore, sono state di 35.500 euro per procedura, superiori quindi ai 32.800 euro per le procedure fino al 2003. Considerando allora che l'attivo medio è stato di 176.000 euro, si può vedere come questo per un 15% sia andato a coprire le spese e per un 5% sia andato al curatore.

*Il compenso al curatore fallimentare.* – Alla luce dei dati esposti, è interessante ora esaminare le modalità attraverso le quali viene liquidato il compenso al curatore, per evidenziarne l'inadeguatezza. Si deve fare riferimento ad un Decreto Ministeriale datato 1992 (D.M. del 28 luglio 1992 n. 570) che prevede che il giudice scelga una percentuale tra un minimo e un massimo predeterminati da applicare sulla base di scaglioni di attivo realizzato dalla procedura. Va sommata una piccola integrazione sul passivo ammesso, calcolata anch'essa sulla base di una percentuale scelta all'interno di un range di riferimento. Ne risulta un compenso spesso inadeguato rispetto al lavoro svolto dal curatore. In certi casi il compenso (o meglio il maggior compenso) può addirittura essere anche pari a zero, perché esso è stabilito su importi «fino a...» e non «da...a». Inoltre è previsto che superati i tre miliardi di lire (1.549.370,70 euro) di attivo realizzato, il compenso possa essere calcolato applicando una percentuale che va da zero allo 0,9%. Anche in questo caso quindi il compenso potrà non esserci o al massimo essere di nove milioni di lire (4.648,1 euro) ogni miliardo di lire incassato, ossia una cifra comunque inadeguata. E in ogni caso fino alla sentenza della Corte Costituzionale cui accenneremo tra poco, il curatore rischiava di rimanere «a bocca asciutta» anche nel caso di fallimenti chiusi per insussistenza di attivo.

Tabella 4 - *Fallimenti chiusi 2003-2004* (\*).

	Anno 2003	Anno 2004
Compenso curatore	8,4	9,1
Compenso curatore annuo	1,12	1,15
Altre spese	24,4	26,4
Tot spese procedura	32,8	35,5
Attivo medio	157	176
Passivo medio	934	865
Perdita media	810	724
Durata media della procedura in gg.	2.784	2.897
Durata media della procedura in anni	7,6	7,9

(\*). Annuario Istat 2006 (dati in migliaia di euro).

È evidente la necessità di una revisione nella determinazione dei compensi, affinché possano essere considerati più aspetti, anziché una mera percentuale da applicare sull'attivo realizzato. Prima di tutto, la struttura della tariffa dovrebbe essere disciplinata da un testo di legge, e non da un semplice decreto ministeriale. Inoltre, una tariffa razionale dovrebbe tener conto di più fattori, ad esempio del numero di cause intraprese, delle azioni di responsabilità promosse, del recupero crediti attuato e di tutte le diverse attività poste in essere dal curatore. L'emolumento dovrebbe risultare dalla sommatoria dell'applicazione di più percentuali di compenso differenti per ogni classe di attività.

Per fare questo, l'attivo realizzato dovrebbe essere distinto a seconda delle attività che lo hanno prodotto: cessione di beni mobili ed immobili, incasso di crediti, transazioni, rescissioni o risoluzioni di contratti, recupero di beni in possesso di terzi, azioni revocatorie e di responsabilità, gestione di cause attive e passive. L'integrazione calcolata sul passivo dovrebbe considerare il numero di creditori insinuati e ammessi. Inoltre sarebbe opportuno riconoscere un compenso su ogni causa iniziata indipendentemente dall'importo incassato, e calcolato in base ad una percentuale a scaglioni, nonché la corresponsione di acconti ad ogni riparto. L'attività del curatore fallimentare è un'attività di servizio molto delicata, e come tale necessita di caratteristiche professionali ed operative che sono giust'appunto quelle proprie dei dottori commercialisti e dei ragionieri. È necessario assumersi molte responsabilità, effettuare scelte difficili, conoscere e soprattutto applicare un numero elevatissimo di norme civilistiche, tributarie e fallimentari. Proprio per questo è necessario denunciare l'inadeguatezza dei compensi ai curatori.

Un passo era stato fatto nel 1993 allorquando il Tribunale di Milano – Sezione 2 Fallimentare – aveva studiato, al fine di dare omogeneità di trattamento nella determinazione dei compensi ai curatori fallimentari, un orientamento di massima, anche se non vincolante. Si trattava di un «orientamento» appunto, che lasciava quindi al Tribunale la discrezionalità di applicare criteri difformi. Le modalità di applicazione previste dall'orientamento, sulla base di quanto stabilito dal D.M. n. 570 del 28 luglio 1992, erano le seguenti:

Sull'Attivo realizzato

- da 0 a 500 milioni si applicano le aliquote massime dei singoli scaglioni previste dal decreto
- da 500 a 1.000 milioni si applica l'aliquota media prevista per lo scaglione: 4,5%
- da 1.000 a 3.000 milioni si applica l'aliquota massima dello scaglione: 1,8%
- da 3.000 a 20.000 milioni si applica l'aliquota massima dello scaglione: 0,9%
- da 20.000 a 250.000 milioni si applicano aliquote decrescenti, che van-

- no dal massimo previsto dalla legge (0,9%) fino a 0 in corrispondenza di scaglioni costanti decrescenti (di 13.500 milioni cadauno) di valore (la percentuale applicata per ogni scaglione decresce di 0,5 punti rispetto a quella dello scaglione precedente);
- oltre i 250.000 milioni la determinazione dei compensi è demandata alla discrezione del Tribunale sul caso considerato.
- Sul passivo accertato
- da 0 a 100 milioni si applica l'aliquota massima della scaglione (0,75%) prevista dal decreto
  - da 100 a un 1.000 milioni si applica l'aliquota massima dello scaglione (0,37%) prevista dal decreto
  - da 1.000 a 240.000 milioni si applicano aliquote decrescenti che vanno dal massimo previsto dalla legge (0,37%) fino al minimo (0,05%) in corrispondenza di scaglioni costanti decrescenti (di 15.000 milioni cadauno) di valore (la percentuale applicata per ogni scaglione decresce di 0,02 punti rispetto a quella dello scaglione precedente)
  - oltre i 240.000 milioni la determinazione dei compensi è demandata alla discrezione del Tribunale sul caso considerato.

Ribadiamo però che si è trattato solo di un semplice orientamento, per giunta datato, che può essere anche disatteso.

Appare interessante riportare qui le tariffe applicate per attività similari a quelle del curatore fallimentare, in modo da avere anche possibili termini di confronto. Per quanto riguarda ad esempio l'EFIM, secondo il D.M. del Tesoro del 2 Febbraio 1995 – G.U. 14 febbraio 1995, il compenso dei liquidatori ammontava a 120 milioni di Lire annui, aumentabili fino ad un massimo del 50% in presenza di esercizio provvisorio. Nel caso di interruzione delle mansioni, il compenso veniva ragguagliato ai mesi. Nel caso di un comitato di liquidatori, l'emolumento saliva al massimo fino a 240 milioni di lire in totale.

Ancora, secondo il D.M. del Lavoro del 23 febbraio 2001, il compenso dei liquidatori degli enti cooperativi e dei componenti del comitato di sorveglianza, viene così determinato:

#### Compenso sull'attivo

15%	fino a 100 milioni di euro di attivo
10%	da 100 a 500 milioni di euro
5%	da 500 milioni a 1 miliardo di euro
2%	da 1 a 3 miliardi di euro
1%	da 3 a 10 miliardi di euro
0.80% (Fisso)	oltre i 10 miliardi di euro

#### Compenso sul passivo

0.50%	fino a 200 milioni di euro
0.30%	da 200 a 500 milioni
0.20%	sopra i 500 milioni



Nel caso di un comitato di commissari, il compenso viene moltiplicato per 2 e diviso per 3.4% per il rimborso spese e il trattamento di minima. È previsto inoltre che vengano corrisposti acconti ai riparti e, dopo il deposito dello stato passivo, è previsto un acconto sul passivo fino al 50%.

La riforma del diritto fallimentare e le sempre maggiori competenze richieste al curatore potranno forse dare l'impulso necessario per il mutamento tanto atteso, e non più differibile, visti anche i nuovi e decisamente aggravati compiti svolti dal curatore fallimentare. Applicare il vecchio D.M. alle nuove procedure fallimentari non pare comunque più possibile.

*Compenso minimo al curatore.* – Come accennato, la Corte Costituzionale con sentenza del 28/4/2006 n. 174 riconosce, nel caso di fallimento incapiente, il pagamento del compenso spettante al curatore del fallimento e lo pone a carico dell'Erario. Viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 146, comma 3 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 del «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», nella parte in cui non era previsto che le spese anticipate dall'Erario fossero anche le spese e gli onorari da corrispondere al curatore. Per effetto di tale dichiarazione di incostituzionalità è stata superata la questione controversa relativa al rimborso, a carico dell'Erario, delle spese sostenute e degli onorari spettanti al curatore nell'ipotesi di fallimento senza attivo.

Al riguardo, si osserva tra l'altro che la sentenza ha efficacia retroattiva (cfr. tra tutte sentenza Corte Cassazione n. 3745 del 14 marzo 2002) e, pertanto, produce effetti anche relativamente ai rapporti sorti anteriormente alla declaratoria di illegittimità, incontrando l'unico limite nei rapporti esauriti, ossia consolidati ed intangibili. Inoltre, così come rilevato e sancito dal Presidente della Sezione II Civile e Fallimentare del Tribunale di Milano, dott. B. Quatraro, l'intero compenso liquidato dal tribunale andrà a carico della Stato solamente nel limite che non trova capienza nell'attivo fallimentare. E cioè, sempre in base all'art. 4 del D.M. del 1992, il compenso liquidato non potrà essere inferiore a 516,00 euro (1.000.000 di lire nel D.M. del 1992) cui va aggiunto un rimborso forfetario per le spese generali in ragione del 5% sull'importo del compenso liquidato nonché il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e autorizzate dal giudice.

*Conclusioni.* – I compensi liquidati ai curatori fallimentari erano già decisamente inadeguati, e comunque del tutto sproporzionati, ante riforma della legge fallimentare. Ora, con le maggiori competenze richieste al curatore dovrà essere liquidata una cifra decisamente superiore. Il vecchio D.M. dovrà essere rivisto, e al più presto, anche per non perdere le migliori professionalità. Nel frattempo i giudici non sono comunque obbligati al rispetto della tariffa, trattandosi di un semplice Decreto Ministeriale.